



COMUNE DI COLLEDIMEZZO
PROVINCIA DI CHIETI

Piazza F. Vizioli n. 1
66040 Colledimezzo (Ch)

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 11 Del 16/02/2015	Oggetto:	Approvazione convenzione ECO.LAN .spa.
---	-----------------	--

L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 18.00 in una sala presso il Municipio del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome	Presente	Assente
SIMONETTI CHRISTIAN	X	
DE LAURENTIIS PIETRO	X	
MONACO GIACINTO	X	
D'ALESSANDRO SIMONE		X
PORFLIO ANGELA		X
DI NIZO MARTINA	X	
DI RENZO ALESSANDRO	X	
CARREA DANILO	X	
DE FRANCESCO CLAUDIA	X	
PORFILIO GABRIELE		X
DE FRANCESCO FABIO ALDO	X	

Assegnati n.11 in carica :11 - presenti: 8 - assenti: 3

Assume la Presidenza il Sindaco sig. Simonetti Christian.
Partecipa il Segretario Comunale d.ssa Maturo Maria Giovanna
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- in data 28/12/2010 è stata costituita la società ECO.LAN Spa, di cui il Comune di Colledimezzo fa parte, divenuta operativa dal 23/03/2011, a seguito della trasformazione del Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Lanciano
- il Comune di Colledimezzo è socio di ECO.LAN SpA con una partecipazione pari al 0,47846889952153%;
- il Comune di Colledimezzo ha necessità di adottare formali determinazioni per l'affidamento del servizio di igiene urbana (raccolta, spazzamento, trasporto e avvio a smaltimento/recupero), nelle more dell'individuazione da parte dell'AGIR del gestore del servizio di igiene urbana per ogni sub – ambito come individuato ai sensi della L.R. n. 36/2013.

VISTO il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 45/2007 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 36/2013;

DATO ATTO che il ciclo dei rifiuti in quanto servizio pubblico locale e non presentando le caratteristiche di universalità e accessibilità che consentono il contestuale operare di più gestori sul territorio, non si presta in alcun modo alla limitazione di diritti di esclusiva cosicché il Comune mantiene il ruolo di Ente concedente/affidante il servizio;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale con sentenza n. 199 del 20 luglio 2012, nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 4 della L. 148/2011, ha ritenuto illegittima tale norma in quanto la compressione della possibilità di ricorrere all'affidamento diretto è in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria, che consente, anche se non impone la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell'Ente locale, alle sole condizioni del capitale totalmente pubblico della società affidataria, del cosiddetto "controllo analogo" a quello esercitato dall'aggiudicante sui propri uffici ed infine dello svolgimento della parte più importante dell'attività dell'affidatario in favore dell'aggiudicante;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 02/02/2015 con la quale la Giunta ha approvato la proposta progettuale presentata da ECO.LAN SpA in merito alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati (raccolta e trasporto);

DATO ATTO che ECO.LAN SpA presenta le caratteristiche in house pienamente coerenti con i principi di derivazione comunitaria in materia (ECO.LAN SpA è infatti società a capitale interamente pubblico, sulla quale gli Enti pubblici titolari del capitale sociale esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, e che realizza la parte più importante della propria attività con gli Enti pubblici che la controllano);

VALUTATA la convenienza a procedere all'affidamento in house del ciclo di gestione integrata dei rifiuti alla società ECO.LAN SpA, in quanto:

1. la società ECO.LAN SpA, partecipata dal Comune di Colledimezzo, possiede i requisiti societari per l'esecuzione dell'affidamento del servizio secondo le modalità in house;
2. l'affidamento ad un operatore privato pone problemi di *governante* in termini di definizione dei poteri tra i soci pubblici e socio operativo. Possono, infatti, esistere dei conflitti di interessi derivanti dalle diverse finalità perseguite tra l'Ente pubblico ed il privato, di non facile soluzione. I primi sono orientati, per finalità istituzionali, alla massimizzazione della qualità della gestione del servizio erogato da raggiungere con un sostanziale pareggio di bilancio, mentre i secondi all'economicità della gestione per poter ottimizzare il ritorno dell'investimento effettuato con l'ingresso nella società;
3. Garantire tariffe di gestione sostenibili, in quanto la società pubblica in house non ha l'obiettivo di massimizzare i profitti, bensì, di massimizzare la qualità dei servizi e questo nel caso specifico è attuabile alla luce dell'esperienza e delle competenze acquisite dall'ECO.LAN SpA;
4. garantire il massimo controllo tecnico/amministrativo sui servizi di igiene urbana;

CONSIDERATO che l'art. 34, comma 20 della Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 disciplina che "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la

parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"

VISTA in riferimento al punto precedente l'allegata relazione ex art. 34 comma 13 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito in Legge n. 221 del 17 dicembre 2012;

VISTA la competenza del Consiglio Comunale all'adozione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 "Attribuzione dei Consigli";

RITENUTA, nel caso di specie e per tutto quanto sopra esposto, la sussistenza dei motivi di pubblico interesse, esplicitati altresì nella relazione redatta ex art. 34 c. 20 della legge 221/2012;

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO altresì del parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), punto 3, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

All'unanimità dei presenti,

DELIBERA

1. **di PRENDERE ATTO** delle premesse come parte integrante della presente delibera;
2. **di APPROVARE** il disciplinare tecnico e capitolato d'oneri che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **di AFFIDARE** alla società ECO.LAN SpA il servizio di igiene urbana inerente il ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati (raccolta e trasporto), con decorrenza a far data dalla stipula del contratto entro sessanta giorni dall'approvazione del presente atto;
4. **di APPROVARE** la relazione allegata ex art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito in Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, disponendone la pubblicazione sul sito internet del Comune;
5. **di DARE MANDATO** alla Giunta ed al Sindaco nonché al responsabile del Servizio competente per materia, nel rispetto delle reciproche prerogative e responsabilità, a che sia approvato e sottoscritto il contratto di servizio tra questo Comune ed ECO.LAN SpA, nel rispetto dei principi in materia di in houseproviding, per una durata di anni n. 5, salva una diversa durata in relazione all'affidamento del servizio per il sub - ambito di riferimento da parte dell'AGIR ai sensi della L.R. n. 36/2013;
6. **di DARE ATTO** che la spesa complessiva ammonta ad Euro 60.000,00 annui, decurtata della somma di € 14.000,00 per effetto della messa a disposizione da parte del Comune delle risorse umane necessarie allo svolgimento del servizio ad opera dell'ECOLAN s.p.a e quindi, a regime, la spesa annua sarà di € 46.000,00 iva compresa. Il corrispettivo sarà aggiornato annualmente sulla base dell'intervenuta variazione dell'indice ISTAT medio annuo;
7. **di DARE ATTO**, altresì, che la scelta del contraente è stata quella dell'affidamento diretto secondo il sistema dello houseproviding, ricorrendone tutte le condizioni normative.
8. Di dichiara la presente delibera, previa unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile.

Il Sindaco
Simonetti Christian



Il Segretario Comunale
D.ssa Maturò Maria Giovanna



Parere di regolarità contabile (art. 49 tucl 267/2000): si esprime parere favorevole all'atto.

Colledimezzo li 16/2/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Parere di regolarità tecnica (art. 49 tucl 267/2000): si esprime parere favorevole all'atto.

Colledimezzo li 16/2/2015

Il Responsabile del Servizio

E' copia conforme all'originale, rilasciata per uso amministrativo.

Colledimezzo, li _____

Il Segretario comunale
D.ssa Maturò Maria Giovanna



Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000 il 16/2/2015
- è stata affissa all'Albo Pretorio dal 16/2/2015 al 27/2/2015
è divenuta esecutiva:
ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000 il

Il Segretario comunale
D.ssa Maturò Maria Giovanna

